Tribunale di Macerata

- Sezione Civile-

Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, esaminati gli atti del procedimento ex art. 702 bis cpc n. 2227\2021 R.G.

TRA

Parte_1 *C.F._1*) rappresenta e difesa, giusta procura stesa in calce al ricorso, dall'Avv. [redacted]

-ricorrente-

E

CP_1 rapp.ta e difesa dall'avv. [redacted]

-resistente-

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 19.5.2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 9.8.2021 *Parte_1* ha formulato le seguenti domande: accertare le condotte erronee e/o negligenti e/o imprudenti e/o imperite e comunque colpose dei sanitari [redacted] di Macerata che l'ebbero in cura a partire dal 5 luglio 2016 in conseguenza delle quali subì un inutile posizionamento di pacemaker, contraendo anche una infezione nosocomiale, causandole, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta, una inabilità temporanea di giorni 60 al 100% e di giorni 30 al 25%, ed un'invalidità permanente in

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

misura pari al 2/3% (conteggio al 2,5%); accertare e dichiarare che l'intervento di posizionamento del pacemaker è stato eseguito senza che fosse stata fornita alla ricorrente preventiva idonea informazione e senza aver acquisto il preventivo consenso dalla stessa, e per l'effetto condannare la *Controparte_2* in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire la sig.ra *Parte_1* *[...]* a titolo di responsabilità contrattuale, di tutti i possibili danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, per violazione del consenso informato) e quindi al pagamento della complessiva somma di € 11.713,58 (di cui € 4.811,32 per danno biologico, € 962,26 per danno morale, € 3.500,00 per mancanza del consenso informato, € 2.440,00 per il danno patrimoniale), o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare equa e di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione.

Condannare altresì la *Controparte_2*, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e competenze della fase stragiudiziale, pari ad € 2.757,74, secondo tariffa professionale e come indicate e conteggiate in narrativa, delle spese e competenze della fase di Istruzione Preventiva, pari ad € 4.058,18, secondo tariffa professionale e come indicate e conteggiate in narrativa, delle spese della procedura ex art. 696 bis cpc, come liquidate dal giudice e pari ad € 3.912,68 Iva compresa, di cui per il dott. *CP_3* € 1.956,34 ed € 1.956,34 per il dott. *Parte_2*. Il tutto per complessivi € 22.442,18.

CP_4 si è costituita eccependo, in rito, la improcedibilità del ricorso per violazione art. 8 comma 3 L. 24/2017 e la perdita degli effetti della domanda per inosservanza dell'art. 8 comma 3 L. 24/12, e, nel merito, la correttezza dell'operato dei sanitari e la insussistenza di tutti i reclamati danni.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-961

La convenuta ha così concluso: in via preliminare, accertare e dichiarare il ricorso improcedibile per non avere rispettato il termine previsto dall'art 8 comma 3 L. 24/17; in subordine dichiarare la perdita degli effetti della domanda per inosservanza dell'art 8 comma 3 L. 24/17; nel merito, respingere tutte le domande formulate poiché infondate in fatto ed in diritto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario; in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità nei confronti dell'Ente convenuto, riquantificare l'importo sulla base delle osservazioni fatte nella comparsa di costituzione.

----- 🕮 -----

Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Sulla improcedibilità del ricorso per violazione art. 8 comma 3 L. 24/2017 e sulla dedotta degli effetti della domanda per inosservanza dell'art. 8 comma 3 L. 24/12" si rileva, da un lato, che il termine di sei mesi per la conclusione dell'a.t.p. è ordinatorio (stante sia l'assenza, nella disposizione di legge, di una esplicita indicazione in tal senso, sia per la mancanza di una sanzione processuale conseguente alla sua violazione) e, dall'altro, che è noto come la pendenza della lite, azionabile con ricorso si determina al momento del deposito dello stesso dinanzi al giudice competente (*ex multis* Cass. 23456/2021).
E' il deposito del ricorso ex art. 702 bis cpc, che stabilisce il momento in cui la pendenza del giudizio è stata radicata, e non la data della notifica del ricorso e del decreto. Nel caso in esame il deposito della consulenza tecnica preventiva è avvenuto il 15 maggio 2021 e l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 702 bis cpc, è avvenuta il giorno stesso del deposito, ossia il 09/08/2021, quindi ampiamente nel rispetto dei termini di legge.
Sull' *an debeatur*.
La ricorrente aggancia la responsabilità della convenuta a tre fatti:

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-961

1. Inutile posizionamento del PMK;
2. Contrazione di una infezione nosocomiale;
3. Omesso consenso informato.

Quanto ai punti 1 e 2, per correttezza delle premesse in fatto e logicità delle conclusioni, si condividono le valutazioni dei consulenti nominati in sede del C.T.P. ex art. 696 bis cpc.

Parte_1 in data 5 luglio 2016, veniva ricoverava presso il reparto di cardiologia dell *CP_5* di Macerata e, il successivo 7 luglio, veniva sottoposta a impianto di pacemaker definitivo bicamerale.

La cartella clinica relativa a questo ricovero, con i documenti ed i certificati medici inseriti nella cartella stessa, non è stata acquisita in quanto smarrita [redacted] di Macerata.

Dai successivi ricoveri si evince che la *Parte_1* si sia ricoverata per dispnea e che tale condizione, associata al blocco atrioventricolare di II grado Mobitz 1, abbia dato l'indicazione all'impianto di pacemaker.

Come precisato dai ctu, la dispnea e l'astenia sono sintomi presenti in numerose patologie, non solo cardiache, ma anche polmonari, neurologiche, metaboliche ed essendo la *Parte_1* affetta da anemia microcitica ipocromica, tali sintomi potevano essere riconducibili a questa condizione.

L'assenza della cartella clinica, e della relativa allegata documentazione, non può che avere conseguenze negative per la convenuta in punto di accertamento della correttezza dell'indicazione circa la necessità di impiantare il pacemaker.

Le conseguenze che ne sono derivate sono rappresentate dai successivi ricoveri per l'infezione del sito chirurgico, certamente di origine nosocomiale, fino alla necessaria rimozione del dispositivo.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-961

Può pertanto ritenersi provato che *Parte_1* ha, a seguito dell'impianto del dispositivo di pacemaker (atto qualificabile, alla luce della ctu, come inutile), unitamente alla infezione correlata allo stesso impianto, un periodo di malattia, rappresentato dal ricovero per l'impianto e, soprattutto, dai successivi ricoveri ospedalieri, tra cui quello per la rimozione del dispositivo presso gli *Org_1* di Ancona.

In questo lasso temporale l'attrice ha, per diversi mesi, sopportato l'infezione del dispositivo che continuava a persistere, con i suoi effetti sistemici e locali di secrezione siero purulenta.

Su tali basi è stato correttamente prospettato un periodo di danno biologico temporaneo risarcibile indicabile in 60 giorni a totale (100%), per i periodi di ricovero, tra cui il primo ricovero connesso all'impianto stesso del PMK e un ulteriore periodo di danno biologico temporaneo di 30 giorni al 25%.

A carico della signora *Parte_1* sono riconoscibili esiti permanenti che sono rappresentati dalla cicatrice alla tasca pettorale sinistra.

Trattasi di postumi permanenti valutabili in una percentuale pari 2,5% non suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie ed interventi e che non interferiscono negativamente con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa compresa quella di casalinga, di svago e relazionale.

Quanto al consenso informato, va considerato che la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente si verificata quando il paziente viene sottoposto ad un atto terapeutico senza una preventiva e compiuta informazione sulla necessità e indifferibilità dell'intervento, sulle possibilità di insuccesso o sui i possibili effetti pregiudizievoli che da esso potrebbero derivare pur in caso di intervento tecnicamente riuscito.

Nel caso in esame l'errore è consistito nell'aver proceduto ad un inutile impianto di pacemaker, e lo smarrimento della cartella clinica preclude ogni possibilità di verifica sulle informazioni rese all'attrice in occasione dell'impianto.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-961

La convenuta, smarrendo la cartella clinica, ha impedito di acquisire elementi che avrebbero potuto consentire di affermare che l'attrice fosse stata posta nelle condizioni di potersi liberamente e consapevolmente determinarsi all'impianto del *Organi*.

Passando al *quantum debeatur*, considerati i valori per la liquidazione del danno biologico da micropermanenti di cui alle tabelle 2019-2020, aggiornati dal D.M. 22 luglio 2019, considerata l'età della danneggiata al momento del sinistro (77 anni) la percentuale di i.p. (2,5%) il valore per punto permanente (euro 814,17) e l'indennità giornaliera (euro 47,49), a titolo di danno biologico si riconosce all'attrice la complessiva somma di euro 4.772,90 (di cui euro 3.205,58 per d.b. temporaneo ed euro 1.570,32 per d.b. permanente).

Il danno alla libertà di autodeterminazione può qualificarsi di lieve entità tenuto conto della modestia dei postumi invalidanti e che l'attrice non è, per età e condizioni generali di salute, un soggetto vulnerabile.

Tutto ciò considerato si stima equo, nella fattispecie concreta, determinare il risarcimento per danno da mancato consenso in misura parti a 15% del danno biologico e quindi in misura parti ad euro 715,93.

Alla somma di euro 5.488,83 (4.772,90+715,93) liquidata al valore attuale, dovranno poi essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale *ex* art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al momento del sinistro (luglio 2016), e via via rivalutata anno per anno far data dal luglio 2016 (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712) secondo gli indici *Org_* sino alla pubblicazione della sentenza.

Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale *ex* art. 1284, comma 1°, c.c.

Nulla compete all'attrice a titolo di risarcimento del danno morale e del danno da perdita di chance per omessa prova degli stessi.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-961

Quanto alla richiesta di rimborso spese, non possono riconoscersi le spese legali per la fase stragiudiziale in quanto in base all'art. 20 del D.M. 55\14 l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale va liquidata (in base agli indicati parametri) solo se riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, e non anche quando, come nel caso in esame, costituisce il naturale presupposto e completamento e quindi risulti connessa e complementare all'attività giudiziale successivamente instaurata.

Viceversa le spese dell'accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza del giudizio di merito e quindi, nella specie, vanno poste a carico della convenuta.

Applicati i minimi dello scaglione da 5.201 a 26.000 euro a titolo di compenso per l'assistenza legale nel procedimento per CTP si riconoscono euro 1.918,74 (di cui euro 1.315,00 euro197,25 per spese generali, euro 60,49 per cassa avvocati ed euro 346,00 per iva).

All'attrice compente, infine, anche il rimborso della somma pagata ai cc.tt.uu. pari a complessive euro 3.912,68.

In definitiva a titolo risarcimento del danno patrimoniale da rimborso spese all'attrice va riconosciuta la complessiva somma di euro 5.831,42, oltre interessi moratori al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, applicati i valori medi dello scaglione da 5.201 a 26.000 euro per le fasi studio e introduttiva (nulla per le mancate fasi istruttoria e decisionale), si determinano in euro 1.615,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-961

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *Parte_1* *[...]* nei confronti della *CP_1* così provvede:

accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto:

condanna la convenuta *CP_1* al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 5.488,83 oltre interessi e rivalutazione come specificati in motivazione.

Condanna altresì la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della ulteriore somma di euro 5.831,42, oltre interessi moratori al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Condanna la convenuta alla refusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 1.615,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.

Così deciso in Macerata il 10.6.2022

Il Giudice est.

Umberto Rana

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-961